

Criteri di priorità

Art. 19 Criteri di priorità

19.1 L'assegnazione del punteggio, di cui all'art. 11, paragrafo 11.1, è effettuata sulla base dei seguenti criteri di priorità **richiesti dall'impresa**, la cui verifica è compiuta con riferimento alla data di presentazione della domanda di ammissione a contributo. Ai fini dell'attribuzione del punteggio è obbligatorio allegare all'istanza l'eventuale documentazione probatoria richiesta, la quale **non** potrà essere successivamente integrata.

19.2 Con riferimento ai criteri sottoindicati, è esclusiva responsabilità dei richiedenti verificare, prima della presentazione della domanda, che eventuali registrazioni, iscrizioni, comunicazioni o aggiornamenti dei dati rilevanti ai fini dell'attribuzione dei punteggi siano stati regolarmente effettuati presso i competenti registri, albi, archivi o banche dati e che i relativi aggiornamenti risultino perfezionati e consultabili alla data di presentazione della domanda.

Nessun punteggio potrà essere attribuito qualora le informazioni, i requisiti o i titoli dichiarati dal richiedente non risultino, alla medesima data, correttamente registrati, aggiornati e verificabili nelle fonti ufficiali previste dal presente bando, anche qualora la mancata disponibilità derivi da ritardi, omissioni o errori imputabili al richiedente o a soggetti terzi.

Codice criterio	Criterio di priorità	Punteggio	Nota
A	Contratti di lavoro subordinato a tempo indeterminato e/o contratti di apprendistato, attivati nel periodo dal 1° gennaio 2024 al 30 giugno 2026 (anche se conclusi alla data odierna).	Numero contratti attivati: ● Fino a n. 2: 1,2 punti ● Da n. 3 a n. 5: 2,1 punti ● Oltre n. 5: 2,8 punti	Il valore sarà verificato facendo esclusivo riferimento ai dati presenti nella banca dati CO Veneto rispetto ai nominativi dichiarati dal richiedente nell'Allegato G. I contratti devono riferirsi a persone diverse. Il punteggio richiesto in SIU – quadro Priorità – dovrà essere coerente con quanto riportato nell'Allegato G. Nell'Allegato G dovranno essere indicati il codice fiscale, il nome e cognome del lavoratore e la data di stipula del contratto di assunzione.
B	Contratti di lavoro subordinato a tempo indeterminato e/o contratti di apprendistato, attivati nel periodo dal 1° gennaio 2024 al 30 giugno 2026 (anche se conclusi alla data odierna), per l'assunzione di: ● ricercatori universitari; ● dottori di ricerca;	Numero contratti attivati: ● Fino a n. 2: 0,8 punti ● Da n. 3 a n. 5: 1,5 punti - Oltre n. 5: 2 punti	Il valore sarà verificato facendo esclusivo riferimento ai dati presenti nella banca dati CO Veneto rispetto ai nominativi dichiarati dal richiedente nell'Allegato G. Ai fini dell'attribuzione del punteggio, il richiedente dovrà allegare la documentazione comprovante la qualifica dichiarata per ciascun soggetto indicato nell'Allegato G e, in particolare:



ff9f4b7b



	• soggetti che abbiano svolto presso l'impresa un tirocinio curriculare o extracurriculare; • neolaureati. Per neolaureati si intendono soggetti che abbiano conseguito un titolo di laurea da non oltre 24 mesi alla data di assunzione.		• per i ricercatori universitari, documentazione attestante il rapporto di lavoro o di collaborazione con l'università o l'ente di ricerca antecedente all'assunzione; • per i dottori di ricerca, documentazione attestante il conseguimento del titolo di dottore di ricerca; • per i soggetti che abbiano svolto presso l'impresa un tirocinio curriculare o extracurriculare, copia della convenzione o del progetto formativo di tirocinio; • per i neolaureati, documentazione attestante il conseguimento del titolo di laurea e la relativa data di conseguimento. I contratti devono riferirsi a persone diverse. Il punteggio richiesto in SIU – quadro “Priorità” – dovrà essere coerente con quanto riportato nell’Allegato G. Nell’Allegato G dovranno essere indicati il codice fiscale, il nome e cognome del lavoratore, la data di stipula del contratto di assunzione e la qualifica dichiarata ai fini dell’attribuzione del punteggio. In assenza della documentazione richiesta o qualora la stessa risulti incompleta o non idonea a comprovare la qualifica dichiarata, il relativo punteggio non sarà attribuito.
C	Numero di contratti di assunzione di persone con disabilità, aggiuntive rispetto agli obblighi assunzionali di cui alla Legge 12 marzo 1999, n. 68, alla data del 31 dicembre 2025.	Numero contratti aggiuntivi: • 1: 1,7 punti • 2: 2,3 punti • oltre 2: 3 punti	È necessario presentare copia del Prospetto Informativo Disabili presentato con riferimento all’esercizio 2025. Per i soggetti non tenuti agli obblighi di cui alla Legge 12 marzo 1999, n. 68, è necessario inserire i dati relativi al Codice Fiscale, nome e cognome del dipendente e la data di stipula del contratto di assunzione nell’Allegato G, unitamente a idonea certificazione attestante l’iscrizione all’elenco di cui all’art. 8 della Legge n. 68/1999.



D	Impresa rientrante nella definizione di “impresa giovanile” ai sensi della legge regionale 24 dicembre 1999, n. 57 “Interventi regionali per lo sviluppo dell’imprenditoria giovanile veneta”.	1,2	Ai fini dell’attribuzione del punteggio connesso al presente criterio per “imprese giovanili” si intendono le imprese così definite dalla legge regionale 24 dicembre 1999, n. 57, rientranti nelle seguenti tipologie: • imprese individuali i cui titolari siano persone di età compresa tra i diciotto e i trentacinque anni; • società e cooperative i cui soci siano per almeno il sessanta per cento persone di età compresa tra i diciotto e i trentacinque anni ovvero il cui capitale sociale sia detenuto per almeno i due terzi da persone di età compresa tra i diciotto e i trentacinque anni.
E	Impresa rientrante nella definizione di “impresa a prevalente partecipazione femminile”, secondo la definizione di cui alla legge regionale 20 gennaio 2000, n. 1 "Interventi per la promozione di nuove imprese e di innovazione dell’imprenditoria femminile", come modificata dall’art. 8 della legge regionale 25 giugno 2021, n. 17.	1,2	Ai fini dell’attribuzione del punteggio connesso al presente criterio per “imprese a prevalente partecipazione femminile” si intendono le imprese così definite dalla legge regionale 20 gennaio 2000, n. 1, come modificata dall’art. 8 della legge regionale 25 giugno 2021, n. 17, in particolare quelle rientranti in una delle seguenti tipologie: • imprese individuali il cui titolare è una donna residente nel Veneto da almeno due anni; • società di persone o società cooperative in cui la maggioranza dei soci è costituita da donne residenti nel Veneto da almeno due anni o la maggioranza delle quote di capitale è detenuta da donne residenti nel Veneto da almeno due anni; • società di capitali in cui la maggioranza dei componenti dell’organo di amministrazione è costituita da donne residenti nel Veneto da almeno due anni o la maggioranza delle quote di capitale è detenuta da donne residenti nel Veneto da almeno due anni.
F	Imprese che abbiano erogato, nei 12 mesi antecedenti la data di presentazione della domanda, voucher aziendali per la conciliazione vita-lavoro a favore dei propri dipendenti.	Numero di dipendenti beneficiari dei voucher: • almeno n. 1: 0,6 punti;	Ai fini dell’attribuzione del punteggio connesso al presente criterio, per voucher aziendali per la conciliazione vita-lavoro si intendono strumenti, anche in formato digitale, rappresentativi di un valore economico predeterminato, non convertibili in denaro, erogati dall’impresa a favore dei propri dipendenti o collaboratori per l’accesso a servizi finalizzati a favorire l’equilibrio tra attività lavorativa e vita privata e familiare (quali, a titolo esemplificativo: servizi per l’infanzia, assistenza a familiari, supporto alla



		• tra n. 2 e n. 4: 1,1 punti; • oltre n. 4: 1,5 punti.	genitorialità, servizi di cura, mobilità casa-lavoro). Non sono considerate ammissibili erogazioni in denaro, né voucher o buoni non specificamente destinati alle predette finalità. Ai fini del calcolo del punteggio rileva il numero dei dipendenti beneficiari dei voucher nel periodo di riferimento, indipendentemente dal numero di voucher erogati a ciascun beneficiario. <u>È necessario presentare una dichiarazione resa dal legale rappresentante dell'impresa ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, attestante l'avvenuta erogazione dei voucher, la destinazione degli stessi a servizi finalizzati alla conciliazione tra vita lavorativa e vita privata e familiare e il numero dei dipendenti beneficiari</u>, corredata da idonea documentazione probatoria, quale, a titolo esemplificativo: • estratti di piattaforme di welfare aziendale o report di utilizzo dei voucher; • regolamenti aziendali o accordi interni che disciplinano l'erogazione dei voucher; • documentazione contabile o amministrativa attestante l'acquisto, l'attivazione o l'assegnazione dei voucher ai beneficiari.
G	Imprese a forte consumo di energia (come individuati dalla Comunicazione della Commissione europea 2023/C 101/03).	1,5	Codice Istat Ateco 2025 presente nella tabella di cui all'Appendice 1 al presente Bando. Ai fini dell'attribuzione del punteggio connesso al presente criterio, si farà riferimento al codice Istat Ateco 2025 relativo alla/e sede/i indicata/e nel quadro del SIU denominato "Localizzazione dell'intervento", che dovrà/dovranno inoltre risultare dal Registro Imprese.
H	Intervento localizzato in uno dei Comuni rientranti nella Zona Logistica Semplificata Porto di Venezia – Rodigino.	0,8	Localizzazione dell'intervento in SIU in uno dei seguenti Comuni veneti: Venezia, Chioggia, Bagnolo di Po, Bergantino, Bosaro, Calto, Canaro, Castelmassa, Castelnovo Bariano, Ceneselli, Ficarolo, Fiesso Umbertiano, Gaiba, Melara, Occhiobello, Polesella, Rovigo, Salara, Stienta, Trecenta. Ai fini dell'attribuzione del punteggio connesso al presente criterio, si farà riferimento alla/e sede/i indicata/e nel quadro del SIU denominato "Localizzazione dell'intervento", che dovrà/dovranno inoltre risultare dal Registro Imprese.



I	Intervento localizzato in un'area di crisi industriale non complessa riconosciuta con decreto del Ministero per lo Sviluppo Economico 19 dicembre 2016.	0,8	Localizzazione dell'intervento in SIU in uno dei Comuni veneti individuati dall'Allegato A al decreto del Ministero per lo Sviluppo Economico 19 dicembre 2016, consultabile al link: https://www.mimit.gov.it/images/stories/normativa/decreto_direttoriale_19_dicembre_2016_aree_crisi_industriale_non%20complessa.pdf (pagina 7). Ai fini dell'attribuzione del punteggio connesso al presente criterio, si farà riferimento alla/e sede/i indicata/e nel quadro del SIU denominato "Localizzazione dell'intervento", che dovrà/dovranno inoltre risultare dal Registro Imprese.
L	Intervento localizzato in territorio interamente montano ai sensi della legge regionale 8 agosto 2014, n. 25.	0,4	Localizzazione dell'intervento in SIU in uno dei Comuni individuati dall'Allegato A alla legge regionale 8 agosto 2014, n. 25, consultabile al link: consiglio veneto dettaglio legge Ai fini dell'attribuzione del punteggio connesso al presente criterio, si farà riferimento alla/e sede/i indicata/e nel quadro del SIU denominato "Localizzazione dell'intervento", che dovrà/dovranno inoltre risultare dal Registro Imprese.
M	Possesso del "rating di legalità" ai sensi del Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze n. 57 del 20 febbraio 2014.	0,25	L'articolo 1 lettera d) del Decreto 20 febbraio 2014, n. 57 prevede che le imprese, per conseguire il rating di legalità, devono avere le seguenti caratteristiche: - sede operativa nel territorio nazionale; - raggiunto un fatturato minimo di due milioni di euro nell'ultimo esercizio chiuso nell'anno precedente alla richiesta di rating; - alla data della richiesta di rating, risultino iscritte nel registro delle imprese da almeno due anni.
N	Impresa che abbia depositato, a decorrere dal 1° gennaio 2023, almeno una domanda di brevetto per invenzione industriale o modello di utilità presso l'Ufficio Italiano Brevetti e Marchi (UIBM) o l'European Patent Office (EPO).	0,8	Il numero di domanda e la banca dati di riferimento dovranno essere indicati negli appositi campi del quadro "Dati specifici" del SIU. Ai fini dell'attribuzione del punteggio, la domanda dovrà risultare verificabile nelle banche dati ufficiali dell'UIBM e dell'EPO.



O	Impresa in possesso della certificazione UNI EN ISO 9001:2015.	0,4	Il punteggio sarà riconosciuto esclusivamente nel caso in cui la certificazione allegata corrisponda al criterio richiesto. <u>È necessario presentare copia della certificazione.</u>
P	Impresa in possesso della certificazione UNI EN ISO 14001:2015.	0,4	Il punteggio sarà riconosciuto esclusivamente nel caso in cui la certificazione allegata corrisponda al criterio richiesto. <u>È necessario presentare copia della certificazione.</u>
Q	Impresa in possesso della registrazione EMAS (Regolamento CE n. 1221/2009).	0,4	Il punteggio sarà riconosciuto esclusivamente nel caso in cui la certificazione allegata corrisponda al criterio richiesto. <u>È necessario presentare copia della certificazione.</u>
R	Impresa in possesso della certificazione UNI CEI EN ISO 50001:2018.	0,4	Il punteggio sarà riconosciuto esclusivamente nel caso in cui la certificazione allegata corrisponda al criterio richiesto. <u>È necessario presentare copia della certificazione.</u>
S	Impresa in possesso della certificazione UNI ISO 45001:2018.	0,4	Il punteggio sarà riconosciuto esclusivamente nel caso in cui la certificazione allegata corrisponda al criterio richiesto. <u>È necessario presentare copia della certificazione.</u>
T	Impresa in possesso della certificazione della parità di genere UNI PdR 125:2022	0,8	Il punteggio sarà riconosciuto esclusivamente nel caso in cui la certificazione allegata corrisponda al criterio richiesto. <u>È necessario presentare copia della certificazione.</u>



ff9f4b7b

